



Circolare n° 1/2022

GREEN PASS e SUPER GREEN PASS

EVOLUZIONE DEI PROVVEDIMENTI per il contenimento della diffusione del Virus:

- **D.L. 21.09.2021, n. 127:** l'Italia è divenuto il primo Paese, in ambito europeo, a rendere **obbligatorio il Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro** e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati (compresi liberi professionisti e collaboratori familiari) è **valido dal 15.10.2021 e fino al 31.03.2022**, termine (al momento) di cessazione dello stato di emergenza.
- **L. 19.11.2021, n. 165,** introduce semplificazione dei controlli, come per esempio, la possibilità per i lavoratori di poter richiedere di **consegnare al proprio datore di lavoro una copia della certificazione verde**, così da risultare esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità.
- **D.L. 26.11.2021, n. 172,** è stato introdotto il **Super Green pass** che dal **6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022**, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti: la particolarità di questa certificazione verde rinforzata consiste nel fatto che verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone sarà depotenziato, divenendo efficace sostanzialmente solo per recarsi al lavoro.
- **Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 229/2021** per sono state ampliate le attività per le quali diviene necessario il possesso del **"Green Pass rafforzato"** e riducendo - dal 1.02.2022 - la durata della validità della certificazione verde che passa da 9 a 6 mesi. Inoltre viene introdotto l'**obbligo** di indossare **mascherine all'aperto**, anche in zona bianca, **fino al 31/01/2022**
- **D.L. 1 del Decreto Legge 07.01.2022** sono stati introdotti sia l'obbligo del Green Pass "base" per l'accesso ad alcune attività, nonché (per la prima volta) un **obbligo vaccinale** generalizzato per tutti i soggetti che abbiano **compiuto 50 anni d'età**, con relativo obbligo di esibizione del Green Pass "rafforzato" per accedere al luogo di lavoro.

Il GREEN PASS diventa di due tipologie:

| GREEN PASS BASE | |
|---|--|
| viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico con esito negativo: la validità è pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari . Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare . | |
| A cosa serve: | <ul style="list-style-type: none">▪ Accedere ai luoghi di lavoro (fatti salvi gli ambiti o i soggetti per i quali vige l'obbligo vaccinale);▪ Concorsi pubblici;▪ Corsi di formazione privati se svolti in presenza <p>➤ Dal 20.01.2022 e fino al 31.03.2022 per accedere a:</p> <ul style="list-style-type: none">• servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti);• colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori <p>➤ Dal 01.02.2022 e fino al 31.03.2022 per accedere a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servizi finanziari e bancari; |

Dott.ssa GIULIA ULIVI
@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Negozi (salvi servizi essenziali, individuati con apposito DPCM); • Centri commerciali (salvi servizi essenziali, individuati con apposito DPCM); • Uffici pubblici (Comuni, Regioni, Province); • Servizi pubblici (INPS, Poste...). |
|--|--|

| GREEN PASS RAFFORZATO – SUPER GREEN PASS | |
|--|--|
| viene dato ai vaccinati primario o ai guariti da Covid 19. | |
| Chi è già in possesso del green pass non ha la necessità di scaricarlo di nuovo (a meno che non voglia vedere sul documento la data di validità aggiornata). Infatti il green pass di cui vaccinati e guariti già dispongono vale in automatico, dal 6 dicembre, come super green pass | |
| Da quando è valido: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 gg dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose); ▪ immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose) primario o dalla terza dose. Dal 1.02.2022 la durata è ridotta da 9 a 6 mesi; ▪ immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla terza dose (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus). Dal 1.02.2022 la durata è ridotta da 9 a 6 mesi; ▪ a seguito di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus); |
| A cosa serve: | <p>In zona gialla e arancione e anche in zona bianca fino alla fine dello stato di emergenza per accedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ spettacoli; ▪ spettatori di eventi sportivi; ▪ feste e discoteche; ▪ cerimonie pubbliche <p><i>(si noti che fino al 31.01.2022 saranno vietati eventi, feste, cerimonie, concerti che implicino assembramenti in spazi aperti. Saranno, inoltre, chiuse discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Inoltre vige l'obbligo di mascherina di tipo FFP2 per spettacoli al chiuso o all'aperto, teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi sportivi al chiuso o all'aperto, aerei, navi, treni, autobus, funivie e simili, fino al termine dello Stato di Emergenza. In tali luoghi, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello Stato di Emergenza).</i></p> <p>➤ Dal 30.12.2021 e fino alla fine dello stato di emergenza l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice sarà consentito soltanto a coloro che sono in possesso di Green Pass rilasciato a seguito della somministrazione della c.d. "terza dose". L'accesso ai locali sarà altresì consentito ai possessori di Green Pass rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione (Super Green Pass), unitamente alla certificazione che attesti esito negativo di test antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.</p> <p>➤ Dal 10.01.2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, il Super Green Pass diviene obbligatorio anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bar e ristorazione al chiuso e all'aperto. Già dal 25.12.2021, anche per il consumo di cibi e bevande al banco; • Alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; • Sagre e fiere, convegni e congressi. <i>Si noti, inoltre, che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi;</i> • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting; • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, anche per attività all'aperto nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; • Centri termali, parchi tematici e di divertimento. In merito ai centri termali è stata aggiunta la specifica che, la documentazione non deve essere richiesta in caso di accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; • Centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per attività all'aperto e con esclusione dei centri educativi per |

Dott.ssa GIULIA ULIVI
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
 Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
 Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



- l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
 - **Accesso e utilizzo di:**
 - Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
 - Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

L'utilizzo dei restanti mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti-contagio.

Per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione

- **Dal 15.02.2022 e fino al 15.06.2022**, il Super Green Pass diviene obbligatorio anche per:
- Accedere ai luoghi di lavoro (pubblici e privati) per **tutti coloro che hanno compiuto 50 anni (dipendenti e liberi professionisti). La sanzione in caso di mancanza sarà la sospensione senza la retribuzione per i 50 anni non vaccinati e quindi sprovvisti di Super Green Pass.**
Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il 15° giorno successivo alla somministrazione

Nel caso di zona rossa, invece, le restrizioni varranno per tutti, a prescindere dal possesso di Certificazione.

OBBLIGO VACCINALE

Per quanto concerne gli ambiti lavorativi, invece, i settori per i quali è stato previsto l'obbligo vaccinale sono (salvo successive estensioni):

- settore sanitario;
- personale docente, ATA e studenti universitari;
- soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.); a partire dal 10.10.2021, anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito dal D.L. 122/2021 (art. 2).

Dal 15.12.2021:

- è stata prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale con terza dose per i soggetti già obbligati alla vaccinazione e qui elencati;
- Obbligo vaccinale esteso a:
 - personale amministrativo della sanità;
 - docenti e personale amministrativo della scuola;
 - militari;
 - forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Dal 08.01.2022 e fino al 15.06.2022:

- l'obbligo vaccinale viene esteso a **tutti i soggetti (cittadini italiani o comunitari residenti, nonché stranieri presenti sul territorio italiano) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiranno 50 anni dopo l'08.01 ma comunque entro il 15.06.** Rispetto a questo, viene fatto salvo il caso in cui il soggetto sia in accertato pericolo in relazione a specifiche condizioni cliniche attestata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
Nel caso, infine, di **infezione da SARS-CoV-2 la vaccinazione viene differita** alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

Dal 01.02.2022:

- l'obbligo vaccinale viene esteso a **personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.**

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489



Nuova sanzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di inosservanza del predetto obbligo, inoltre, la norma (DL 1/2022) **prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fisso pari a Euro 100,00.**

Più nel dettaglio, la sanzione sarà rivolta a:

- soggetti che alla data del 01.02.2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 01.02.2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 01.02.2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

È importante, inoltre, sottolineare che **tale sanzione verrà applicata nei confronti di tutti i soggetti obbligati al vaccino e che verranno meno a tale obbligo.**

L'irrogazione della sanzione sarà effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio **concedendo ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione**, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede alla trasmissione di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

| QUARANTENA | | |
|--|--|--|
| | Obbligo di quarantena precauzionale | Altri obblighi |
| <ul style="list-style-type: none"> Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di 120 giorni; Soggetti che hanno ricevuto la c.d. "terza dose" | NO | <ul style="list-style-type: none"> Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni successivi il contatto; Effettuare, se sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso. <p>Cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta conseguente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da oltre 120 giorni; | Quarantena di 5 giorni | <p>Cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta conseguente all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario | <ul style="list-style-type: none"> Quarantena di 10 giorni con tampone negativo al termine; Quarantena di 14 giorni senza tampone negativo al termine. | |

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489